



ITALIAN BRANCH

**TENDERCAPITAL – ITALIAN BRANCH
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE GENERALE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Adozione del MOG	Responsabile della Succursale	
Revisione	Responsabile della Succursale	Luglio 2022

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	
1.1 La responsabilità amministrativa	9
1.2 Le categorie di reati previsti dal Decreto 231/01	10
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	11
1.4 L'esonero della Responsabilità	14
1.5 Attività operativa dell'Ente territorialità e imperatività della legge italiana	16
2. II MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'	
2.1 TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH e l'adozione del Modello	20
2.2 Il modello di <i>governance</i> di TENDERCAPITAL LTD	22
2.3 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello	28
2.4 Struttura del Modello	29
2.5 Destinatari del Modello	30
2.6 Elementi costitutivi del Modello – Le linee guida di CONFINDUSTRIA	30
2.7 Mappa delle Attività aziendali "Sensibili"	32
3. PRINCIPI ETICI	34
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
4.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	36
4.2. Compensi	39
4.3. Funzioni e poteri	39
4.4 Reporting agli Organi Societari	42
4.5 Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (i c.d. flussi informativi)	43

4.5.1. Prescrizioni generali	43
4.5.2. Prescrizioni specifiche obbligatorie	44
4.5.3. Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi	45
4.6. Profili penali della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza	46
5. WHISTLEBLOWING	
5.1. La Legge 30 novembre 2017 n. 179 (<i>Whistleblowing</i>)	48
6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	
6.1 Formazione del personale	52
6.2 Informativa a collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	54
7. SISTEMA SANZIONATORIO	
7.1 Principi generali	54
7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	55
7.3 Soggetti	56
7.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti	57
7.4.1 Violazioni	58
7.4.2 Sanzioni	59
7.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di coloro che occupano posizioni apicali nell'organigramma di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH.	60
7.6 Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner	61
8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	
8.1 Approvazione ed adozione del Modello	62
8.2 Modifiche ed integrazioni del Modello	62

8.3 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli nell'ambito di aree ed attività "sensibili"	63
8.4 Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali	64

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello.

Responsabile della Succursale: Organo amministrativo della Succursale Italiana di Tendercapital Ltd, Milano;

Consiglio di Amministrazione della Casa Madre: Organo amministrativo di Tendercapital Ltd, Londra.

Aree a Rischio: le aree di attività della Succursale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH.: la Succursale

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto o da atti normativi che ad esso fanno riferimento.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Succursale.

Codice Etico: il codice etico adottato da TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH., ovvero il documento ufficialmente approvato dal Responsabile della Succursale quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento, ovvero raccomandazioni, obblighi/divieti, a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti esterni alla Succursale che agiscono in nome e/o per conto

della Succursale in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, il Preposto della sede secondaria, i Collaboratori Esterni, Lavoratori subordinati, Fornitori e tutti coloro con cui la Succursale si relazioni nello svolgimento delle attività aziendali.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Succursale.

D.Lgs.231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Ente/i: entità fornite di personalità giuridica o Succursale o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: Responsabile della Succursale, Dirigenti e Dipendenti della Succursale.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Succursale che non rientrano nella definizione di Partner e di Collaboratori Esterni.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Succursale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 6 e 7 del decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi, così come descritto dal presente documento.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Linee Guida: le linee guida adottate da Confindustria per la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/01.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Succursale addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, subappalto, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Succursale nell'ambito delle Aree a Rischio.

Reati Presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile Interno: soggetto al quale viene attribuita, con nomine del Responsabile della Succursale o di un soggetto da questi delegato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Unione Europea: gli "interessi finanziari dell'Unione", compresi tutte le entrate, le spese e gli attivi coperti da, acquisiti attraverso o dovuti a: i) al bilancio dell'Unione; ii) ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o ai bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Per quanto riguarda le entrate provenienti dalle risorse proprie IVA, questo reato si applica solo in caso di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. I reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi quando le azioni od omissioni intenzionali sono connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportano un danno complessivo di almeno 10.000.000 di euro.

Vantaggio: risultato positivo, non necessariamente economico, che l'Ente ha obiettivamente tratto a prescindere dall'intenzione di chi ha commesso l'illecito e che deve essere accertato ex post.

Whistleblowing: è lo strumento che permette uno dei soggetti di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/01 di segnalare le condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una Parte Generale e dalle singole parti speciali.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Succursale, la descrizione dei reati rilevanti per la Succursale, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale. Le Parti Speciali hanno ad oggetto l'indicazione delle attività “sensibili” – ossia delle attività che sono state considerate dalla Succursale a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione

o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello:

- Mappatura dei rischi, finalizzato all'individuazione delle attività sensibili;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Succursale;

Tali documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche Decreto), recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Succursale e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito il “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente di natura penale, a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Ente” o “Enti”) per reati, tassativamente elencati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che, come riportato all’art. 5 del Decreto 231/2001, lett. *a* e *b*, rivestano al loro interno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella penale o civile della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, adottando, ad avviso di alcuni ma non di tutti, il principio secondo cui *societas delinquere potest*, introdotto appunto dal Decreto n. 231/2001.

I presupposti applicativi della normativa possono essere, in sintesi, indicati come segue:

- a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione (art. 1);
- b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 24 e ss.);
- c) l’essere, l’autore del reato, un soggetto investito di funzioni apicali (art. 6) o subordinate (art. 7) all’interno dell’ente;

d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;

e) in alternativa al punto d), per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze richiamate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere di prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di varia natura, accumulate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività o di un ramo di essa).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato ad un apparato concettuale di matrice penalista.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli art. 24 e 25 del Decreto, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto, sia mediante rinvii al Decreto stesso.

1.2 Le categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica oggi alle seguenti categorie di reato (in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Unione europea (art. 25) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea (art. 24);
- i delitti informatici, di trattamento illecito di dati, nonché i reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di cyber security (art. 24 bis);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1); i reati societari (art. 25 ter);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);
- i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) ed i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies);
- una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali);
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies);
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);,

- i reati ambientali (art. 25 undecies), inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23);
- il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- i reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies);
- il contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies).

Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

In particolare, l'art. 3, in vigore a partire dal prossimo 14 dicembre 2021, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei

luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come "superbonus".

L'art. 2 del decreto, recante "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale. Ed invero:

- all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,».
- Viene quindi esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi particolari;
- all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
- all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
- all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Seppur indirettamente, il decreto in esame incide anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in ragione della modifica dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001.

Nel corso dei primi mesi del 2022, ulteriori novità legislative sono intervenute a modificare il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, modificando ed allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto.

In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 20192020". Nello specifico, le linee di intervento sono state le seguenti:

- adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione - modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001;
- adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – modifica degli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001;
- modifiche alle fattispecie in materia di abusi di mercato, richiamate dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l'Italia.

Con riferimento alla prima direttrice, si segnalano le modifiche apportate a talune fattispecie richiamate come reati presupposto dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

In particolare, l'articolo 615-quater c.p. vede una nuova rubricazione, un ampliamento delle condotte punibili e una modificazione in termini di cornice edittale. La nuova disposizione, rubricata ora "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici", prevede che sia punibile il soggetto che "abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati,

strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno". La pena della reclusione si estende sino a due anni nell'ipotesi base, mentre da uno a tre anni se ricorre una delle circostanze di cui all'articolo 617- quater comma 4.

L'articolo 615-quinquies c.p. ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" e così come modificato dalla suddetta legge, si connota per una nuova formulazione della condotta punibile ora rivolta a "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Con riferimento all'art. 617-quater c.p., vengono inasprite le pene per l'ipotesi di cui al primo comma ora punita con la reclusione "da un anno e sei mesi a cinque anni", nonché di quella prevista dal comma quarto per la quale si prevede un innalzamento della pena edittale "da tre a otto anni". L'articolo 617-quinquies ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" si connota per una nuova formulazione relativa alle condotte punibili che prevedono ora l'attivazione della risposta sanzionatoria nei confronti di chiunque "procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi" con il fine di "intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle".

Infine, l'articolo 26 della legge 238/2021 introduce alcune modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001 "Reati di abuso di mercato". In particolare, l'articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede:

- un inasprimento delle pene per i c.d. insider primari e per i c.d. criminal insider: la pena della reclusione viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
- la definitiva introduzione della punibilità dell'insider secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso insider secondario
- un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Rispetto all'art. 185 T.U.F. "Manipolazione

del mercato" vengono abrogati i commi 2-bis e 2-ter. Infine, l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene ora limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.

Inoltre, il 3 marzo 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il paesaggio e i beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001. Tra le principali novità, si evidenziano:

- introduzione del nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale" all'interno del Codice penale i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali;
- l'introduzione nel Codice penale dei reati di autoriciclaggio di beni culturali e di furto di beni culturali;
- l'applicazione delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
- la conferma della confisca obbligatoria, anche per equivalente, per le cose che hanno costituito oggetto del reato, a meno che appartengano a persona estranea al reato;
- l'estensione il catalogo dei delitti per cui è consentita la confisca allargata, a seguito dell'inserimento del reato di ricettazione dei beni culturali, del reato di impiego di beni culturali provenienti da delitto, del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

Infine, si segnala l'introduzione delle nuove fattispecie contro il patrimonio culturale anche nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, con la previsione di sanzioni fino a 900 quote e l'applicabilità sanzioni interdittive per una durata massima di due anni.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un processo penale. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché in linea di principio mai congiuntamente tra loro, su richiesta del Pubblico Ministero da parte del Giudice, quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono specifici e fondati elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto. Il valore della quota può variare da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,00 euro e dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di altri illeciti. Al fine di garantire l'efficacia della sanzione, nella determinazione dell'entità della singola quota, il Giudice Penale tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero se è

stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività, che comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a certi rami dell'Amministrazione), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata od agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche ricorrano una o entrambe delle precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste una delle seguenti circostanze:

- 1) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- 2) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- 3) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Infine, la confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

1.4 L'esonero della responsabilità amministrativa

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto (art. 5 comma 1), qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;

d) che non vi sia omessa ed insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

L'adozione del Modello Organizzativo costituisce, dunque, la misura ideale della diligenza richiesta dal Legislatore e rappresenta per l'Ente lo strumento spendibile per rimanere esente da responsabilità.

E' solo il caso di osservare, inoltre, che l'introduzione dei reati colposi nel sistema 231, avvenuta con la Legge 123/2007, in assenza di qualsiasi disposizione volta ad armonizzare la disciplina della responsabilità dell'ente, come sin qui configurata, con il nuovo archetipo di reato, fa emergere una serie di problemi di compatibilità di non semplice soluzione.

La struttura tradizionale dell'addebito per "colpa di organizzazione", da cui discende la responsabilità amministrativa dell'Ente, deve infatti misurarsi con la commissione di reati, i cui elementi identificativi e le cui modalità di realizzazione sono ben diverse rispetto a quelle tipiche dei reati fino ad epoca recente presi in esame ai fini della costruzione del Modello Organizzativo.

La non facile armonizzazione riguarda, in primo luogo, la necessaria sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente in relazione alla commissione del reato. Ma il punto più problematico è che il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) (e, quindi, la dimostrazione che il fatto è stato commesso dall'agente attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione) bene aderisce al paradigma dei reati dolosi e non può, invece, attagliarsi a fattispecie di reato dove manca l'elemento volitivo dell'evento.

Va in tal caso ritenuto che, per poter andare esente da responsabilità, l'Ente debba poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verifica dell'evento.

La mera adozione del Modello da parte dell'Organo Dirigente, che deve individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione ossia nell'organo amministrativo, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è, invece, legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano ravvisate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello), oppure quando intervengano modifiche normative che amplino le fattispecie di reato in funzione di presupposti della responsabilità dell'ente;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.5 Attività operativa dell'ente, territorialità e imperatività della legge italiana

TENDERCAPITAL LTD è un Asset Management Company (società di gestione del risparmio) di diritto inglese, sottoposta a vigilanza della *Financial Conduct*

Authority (iscrizione n. 540893 del Registro FCA). Nel dettaglio, Tendercapital LTD è *investment manager* di due *Umbrella funds* di diritto irlandese: Tendercapital Alternative Funds Plc e Tendercapital Funds Plc.

Queste due *Umbrella* hanno sotto il loro controllo una serie di comparti segregati, i quali identificano i diversi fondi gestiti da Tendercapital Ltd.

Tendercapital Ltd opera, quindi, come Investment Manager o *advisor* verso clienti istituzionali inglesi ed internazionali.

Tendercapital LTD è detenuta al 100% da una società di diritto inglese denominata Two Elle Group Ltd operante come holding di investimento, la cui sede legale è a Londra, 42 Brook Street, (UK Company Number 12333744).

La TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, succursale di paese terzo con sede a Milano della TENDERCAPITAL LTD, svolge attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti di clientela professionale.

Ebbene, alla luce di quanto fin qui illustrato in merito alla struttura della TENDERCAPITAL LTD, risulta essere di fondamentale importanza la questione concernente l'eventuale perseguibilità e sanzionabilità ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 degli enti stranieri (cioè con sede principale all'estero) in relazione ai reati-presupposto commessi da propri apicali o sottoposti in territorio italiano. La tematica da ultimo accennata, in assenza di una esplicita presa di posizione del legislatore delegato, si è posta alla fonte di uno stimolante dibattito, rappresentando ad oggi uno dei topoi ancora relativamente inesplorati della stratificata produzione ermeneutica nel settore "231".

Si ritiene opportuno precisare che un primo filone ermeneutico, oggi dominante in giurisprudenza, ritiene sanzionabili (nonché assoggettabili a cautela) ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 le imprese straniere per i fatti di reato commessi in Italia dai loro apicali o sottoposti, a prescindere dal fatto che queste abbiano o meno sul territorio nazionale una sede secondaria o uno stabilimento e, dunque, a prescindere dal luogo in cui si è verificata la lacuna organizzativa.

La suddetta impostazione individua la piattaforma giustificativa della decisione nel principio di imperatività della norma penale italiana di cui all'articolo 3 c.p., in forza del quale il mero fatto di operare in Italia comporta l'obbligo per l'ente di rispettare le leggi del nostro ordinamento.

Ebbene, l'orientamento dottrinale in commento, afferma l'applicabilità del Decreto anche agli Enti di diritto straniero, purché rientrino nelle categorie soggettive individuate dall'art. 1, posseggano i caratteri dell'Ente di cui al Decreto medesimo ed il reato commesso sia comunque perseguibile in Italia.

La giurisprudenza oggi maggioritaria ritiene che le persone giuridiche straniere, nel momento in cui operano nel nostro Paese, abbiano il dovere di osservare e rispettare la legge italiana, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia. Ciò in quanto, seppur sia pacifica la natura composita dell'illecito amministrativo derivante da reato, deve pur sempre riconoscersi come sia il luogo della commissione del reato ad assumere rilievo nel sistema della responsabilità degli enti. Se la mancata adozione e l'inefficace attuazione di Modelli di Organizzazione e di Gestione ovvero la disorganizzazione dell'ente hanno reso possibile la realizzazione in Italia di un reato da cui deriva una responsabilità amministrativa dell'ente stesso, per cui è competente ex art. 36 D.lgs. 231/2001 il giudice penale, non vi è ragione per cui debba operarsi una scissione della fattispecie complessa. A sostegno di tale principio viene anche il dettato dell'art. 4 D.lgs. 231/2001, che nel disciplinare l'ipotesi speculare del reato commesso all'estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia, ribadisce proprio la centralità del reato presupposto nella struttura della fattispecie, riconoscendo una competenza solo residuale del giudice italiano. Si osservi, da ultimo, come il legislatore, nell'indicare all'art. 1, co. 2, D.lgs. 231/2001 i destinatari della disciplina dettata, abbia volutamente usato una formula ampia ("le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"), che consente agevolmente di ricomprendere anche le società aventi la propria

sede all'estero.

In conclusione, l'ente straniero, quando opera in Italia, è tenuto ad osservare le leggi italiane, al pari di qualsiasi persona fisica che agisca sul medesimo territorio. La normativa di riferimento, infatti, non prescrive alcuna distinzione a seconda che gli Enti siano di diritto straniero o nazionale. Conseguentemente, qualora, si optasse per una soluzione inversa si finirebbe per introdurre un requisito ulteriore non previsto dal legislatore. Altra argomentazione a *contrariis* rispetto a quanto stabilito dall'art. 4: se la disciplina del Decreto si applica anche agli Enti con sede principale in Italia nell'interesse dei quali siano commessi reati all'Estero, tanto più si deve affermare l'applicazione della normativa con riferimento all'ipotesi in cui i reati siano commessi in Italia nell'interesse di enti di diritto straniero.

Merita comunque un cenno l'opinione inversa, secondo cui, in assenza di un'esplicita estensione, quale quella operata dall'art. 4, l'applicazione della responsabilità di cui al Decreto non può essere estesa all'ipotesi de qua.

L'illecito proveniente da reato imputato all'Ente, infatti, troverebbe il proprio fondamento nella violazione di un dovere di diligenza organizzativa, che si realizza nel paese in cui l'Ente ha sede (ossia il luogo in cui è stata posta in essere la condotta che contrasta con le regole cautelari). Stante la natura composita dell'illecito ex decreto 231, si ritiene che in questi casi l'illecito non possa dirsi consumato in Italia, ancorché il reato sia stato commesso dalla persona fisica in Italia.

Appare comunque opportuno sottolineare come, diversi gruppi societari multinazionali che operano anche in Italia, abbiano preferito adeguarsi alla nostra normativa dotandosi di Modelli Organizzativi, talvolta anche a livello di Società controllante, benché la stessa sia situata al di fuori dei confini nazionali.

Dunque, proprio in virtù di quanto fin qui evidenziato, TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH ha deciso di dotarsi di un proprio modello di organizzazione e di gestione.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

2.1 TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH e l'adozione del Modello

TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH ritiene che l'adozione del suddetto Modello, unitamente al Codice Etico, al di là delle prescrizioni di legge, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Succursale, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui la medesima Succursale si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Succursale ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia. I risultati dell'attività di *RISK ASSESSMENT* sono trasfusi nella valutazione del rischio-reato inserita nella Mappatura dei rischi e nelle singole Parti Speciali del presente Modello di Organizzazione gestione e Controllo.

Nella redazione del Modello, TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH ha tenuto, altresì, in considerazione anche degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia. In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231/01 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. Nella varietà delle decisioni, emergono alcuni riferimenti costanti, utili al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il richiamo alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia (anche giudiziaria) della Succursale coinvolta nel procedimento. Più in particolare, i Giudici hanno ritenuto elementi essenziali:

- l'autonomia e l'indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- l'analiticità e la completezza nell'individuazione delle aree a rischio;

- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH ha altresì deciso di istituire un "Organismo di Vigilanza e di Controllo" (di seguito "Organismo di Vigilanza", oppure OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

La Società, nello specifico, coniuga *insights*, talenti e rigore metodologico per aiutare istituzioni e investitori privati a raggiungere i propri obiettivi finanziari nel breve o nel medio – lungo termine proponendo:

- Fondi comuni di investimento secondo la normativa UCITS V;
- Fondi di investimento alternativi armonizzati secondo la normativa AIMF;
- Soluzioni di investimento progettate *on demand* rivolte ad enti, casse e fondi pensione, fondazioni e *family offices*.

La Società può, inoltre, compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie, utili o anche solamente opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.2 Il modello di *governance* di Tendercapital

TENDERCAPITAL LTD è una Società costituita in Regno Unito, la quale ha stabilito nel territorio dello Stato italiano una Succursale con rappresentanza stabile, ed è pertanto, soggetta alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.

TENDERCAPITAL LTD, ai sensi dell'art. 2508 c.c., ha pubblicato, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Nello specifico TENDERCAPITAL LTD ha conferito al Responsabile della Succursale i seguenti poteri affinché, in nome e per conto della Succursale, compia tutti gli atti necessari per la gestione ordinaria della sede secondaria e provveda a porre in essere attività che comportano spese e /o impegni per la stabile organizzazione di valore inferiore ad euro 25.000,00 e così, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, con firma singola ed entro il limite di spesa di cui sopra, abbia a:

- sovrintendere alle funzioni di accounting, rapporti con la vigilanza, e alle funzioni di *compliance* che fanno capo alla stabile organizzazione;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di beni mobili e immobili per uso strumentale della stabile organizzazione, di polizze di assicurazione di ogni tipo, di trasporto strumentali alla stabile organizzazione, di spedizione, di deposito, e contratti aventi per oggetto prestazioni di servizi legati alla attività della stabile organizzazione;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di compravendita di beni mobili per uso strumentale della stabile organizzazione;
- stipulare contratti affitto per immobili ed uffici funzionali all'attività della stabile organizzazione;
- assumere e licenziare personale della stabile organizzazione, ad esclusione dei dirigenti;
- sottoscrivere atti e corrispondenza attinenti al personale della stabile organizzazione;
- rappresentare la stabile organizzazione nei confronti della Consob e, in via generale, di tutte le autorità di vigilanza cui, di tempo in tempo, l'attività della stabile organizzazione sia sottoposta;

- sottoscrivere ogni dichiarazione e atto e sovrintendere tutte le attività e tutti gli adempimenti cui la stabile organizzazione è tenuta per legge, nei confronti della CONSOB e, in via generale, di tutte le autorità di vigilanza cui, di tempo in tempo, l'attività della stabile organizzazione sia sottoposta;
- compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e tutte le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere funzionali all'esercizio della stabile organizzazione.
- stipulare contratti di consulenza professionale e di servizio, funzionali all'attività della stabile organizzazione;
- compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici tutti gli atti e tutte le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere funzionali all'esercizio della stabile organizzazione;
- sottoscrivere le comunicazioni alle borse valori, agli enti di vigilanza, ai ministeri ed altri enti pubblici e privati riguardanti adempimenti posti a carico della stabile organizzazione da leggi e regolamenti;
- rappresentare la stabile organizzazione in tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, uffici fiscali e con le Amministrazioni Pubbliche, addivenendo a concordati e definizioni fiscali, sottoscrivere dichiarazioni fiscali, ricorsi e qualunque documento in materia di imposte, tasse e contributi;
- rappresentare la stabile organizzazione in giudizio, sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione, comprese le giurisdizioni speciali amministrative, nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti, transigere e conciliare, procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, farvi opposizione, procedere ad inventari;
- gestire la comunicazione della stabile organizzazione, svolgendo tutte le attività più necessarie e opportune, fra cui valutare gli strumenti e i canali più idonei; organizzare il contenuto dei messaggi e delle notizie che si vogliono pubblicizzare circa l'attività della stabile organizzazione, sponsorizzazioni, pianificare incontri ed iniziative culturali, proporre convegni, selezionare le agenzie di comunicazione; di relazioni pubbliche;

- nominare procuratori per rappresentare la stabile organizzazione in specifiche funzioni;
- effettuare nei confronti di tutti gli istituti bancari operazioni di qualsiasi specie, il tutto nei limiti di fido concessi alla stabile organizzazione, nei limiti delle disponibilità degli stessi ed a fronte dell'acquisizione di beni e servizi, nel limite di spesa sopra indicato;
- firmare ordini di consegna di titoli, assegni e valori in genere, effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori titoli documenti, plichi raccomandate assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevute. Qualora l'esercizio dei poteri sopra elencati comporti una spesa e/o degli impegni di valore superiore ad euro 25.000,00, le operazioni potranno essere validamente attuate dal preposto solamente previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Casa Madre.

Il sistema di *governance* della Succursale risulta così articolato:

- Responsabile della Succursale (Responsabile funzione Commerciale):
 - mappatura, classificazione e individuazione clientela *wholesale e institutional*;
 - presidio clientela: sviluppo rapporti con controparti;
 - attività di creazione e invio di reportistica da inviare ai potenziali clienti (*wholesale e institutional*) .
 - mappatura e analisi competitors, sviluppo e implementazione visione e posizionamento delle società del gruppo Two Elle sul mercato di riferimento;
 - controllo e presidio copertura budget commerciali;
 - predisposizione dei contratti quadri di collocamento e intrattenimento dei rapporti con la Funzione Legal in materia di trattativa con le controparti;
 - aggiornamenti frequenti con gli analisti per quanto concerne l'andamento dei mercati finanziari, fondi, view di mercato, etc.

Nelle sue attività, la funzione è supportata da una figura di assistente/receptionist il cui compito principale è quello di ricevere e gestire contatti e messaggi diretti al Responsabile della Succursale.

- Controlli interni

Il sistema dei controlli interni della Branch è composto dalla:

- Funzione di Controllo di Conformità alle Norme (Local Compliance);
- Funzione di Controllo dei Rischi (Local Risk Management).

La funzione è affidata in Outsourcing, al fine di assicurare l'indipendenza dell'Organo di Controllo.

La Funzione Local di Risk & Compliance è svolta con lo scopo di controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure interne adottate dalla TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH rispetto all'obiettivo di prevenire le violazioni di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili alla sede secondaria.

In particolare, le attività della funzione in oggetto sono finalizzate:

- a verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione e autoregolamentazione (codici etici, codici di condotta) applicabili alla TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH;
- identificare nel continuo le norme applicabili alla TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH e la misurazione e/o valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proporre agli organi competenti le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisporre i flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verificare l'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- fornire consulenza e assistenza normativa nonché di ogni altra materia in cui assume rilievo il rischio di non conformità, garantendo un supporto continuativo di carattere consulenziale sulle tematiche della *compliance*;

- fornire supporto consultivo all’organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse ed i conseguenti comportamenti da tenere.

I controlli, destinati ad accertare il livello di conformità della TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH alle disposizioni di legge e regolamentari, sono svolte dalla Funzione *Compliance* attraverso:

- la predisposizione del piano di interventi e delle verifiche;
- l’esecuzione delle verifiche e successivo *follow up*.

Tale attività di verifica è svolta in modo autonomo e indipendente, senza alcun assoggettamento a vincoli gerarchici rispetto ai settori di attività sottoposti al controllo stesso.

- Funzione AML (Antiriciclaggio)

Tale funzione, ha il compito di valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure interne adottate rispetto all’obiettivo di prevenire violazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo e si occupa della formazione anche di tutti i dipendenti della Branch. Tale funzione, affidata in Outsourcing, riporta direttamente al responsabile della Branch (Preposto) ed agli organi aziendali di TENDERCAPITAL LTD.

- Presidio Antiriciclaggio

TENDERCAPITAL LTD, ai sensi della procedura antiriciclaggio ha nominato:

- un “Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette”;
- un “Responsabile Antiriciclaggio” che riferisce del proprio operato direttamente al Preposto;
- Funzione Legal.

Con particolare riferimento a TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, le attività poste in essere dalla funzione Legal possono essere identificate come segue per i Contratti finanziari in senso stretto:

- A) Il legal riceve da parte del CEO di Tendercapital Ltd o del Responsabile della Succursale la proposta contrattuale relativa ai contratti di consulenza in materia di investimenti;
- B) Il legal controlla dal punto di vista formale e sostanziale l'accordo;
- C) successivamente intraprende una trattativa sui termini del regolamento contrattuale con i clienti via mail (con le funzioni dalle quali proviene la proposta in copia);
- D) la funzione legal invia la proposta di contratto alla *Compliance* di Gruppo, la quale effettuerà le sue verifiche e trasmetterà al CEO della Capogruppo (sarà poi compito della casa madre firmare i contratti e spedirli alle controparti interessate) .

– Funzione COMPLIANCE

La funzione *Compliance*, in riferimento all'attività della Branch italiana, svolge un controllo sulla correttezza dei dati inseriti nei contratti.

Lo scopo del controllo della funzione *Compliance* è quello di verificare l'esattezza dei dati in modo tale da non indurre in errore i destinatari del materiale.

Dove richiesto, la *Compliance* svolge un controllo, congiuntamente alla funzione Legal, sui contratti finanziari.

2.3. Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, nonostante il sistema dei controlli interni esistente sia in grado di essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre ha avviato un Progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la

rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure adottate alle finalità previste dal Decreto.

In esito a detto Progetto, per la precisione, la Succursale ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Permane, infatti, la convinzione in TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH che l'adozione del Modello costituisca, oltre ad un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della stessa, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della stessa nell'ambito di attività sensibili (intese, si ribadisce, come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei confronti dei medesimi nonché della Succursale;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono ritenute inammissibili dalla Succursale, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Succursale, anche grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di ragionevolmente prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, altresì, ha conferito ad un organismo ad hoc, denominato Organismo di Vigilanza l'incarico di assumere le funzioni di organo di

controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.4 Struttura del Modello

Il Modello è suddiviso nella presente *“Parte Generale”*, nella quale, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del D.Lgs 231/2001, è descritta l'attività della Succursale e ne sono illustrati gli elementi costitutivi, *Mappa delle aree a rischio*, nella quale vengono individuate le aree sensibili a rischio reato, ed in *“Parti Speciali”* predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, che formano parte integrante ed essenziale dello stesso ed, infine, dal *Codice Etico*, documento dove vengono ricomprese le regole etico – comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e del predetto decreto.

Nelle suddette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, vengono anche descritte le principali aree di attività a rischio di commissione degli stessi.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato al Responsabile della Succursale il potere di integrare il Modello in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

2.5. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Succursale TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH. Tra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali della

Succursale, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i procuratori, i fondatori promotori e i partecipanti.

Sono, altresì, tenuti al rispetto del Modello tutti i terzi che abbiano rapporti di lavoro con la suddetta Succursale.

2.6. Elementi costitutivi del Modello – Le linee guida di Confindustria

Con riferimento alle esigenze individuate dal Legislatore nel Decreto, devono essere necessariamente considerati, altresì, i principi espressi dalla Confindustria nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” elaborate, integrate ed aggiornate nel corso degli ultimi anni (rispettivamente, con gli interventi attuati in data 7 marzo 2002, 3 ottobre 2002, 24 maggio 2004, e 31 marzo 2008), nonché approvate dal Ministero della Giustizia. Ed invero, l’art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

I suddetti principi espressi da Confindustria possono essere identificati nei seguenti punti fondamentali per la definizione del Modello:

- 1) realizzazione della mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio (c.d. mappatura del rischio);
- 2) analisi e valutazione delle misure organizzative/procedurali relative ai processi a rischio, al fine di garantire:
 - separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- verifica dell'adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali di supporto, in quanto interessati dallo svolgimento di attività "sensibili", in modo da:
 - definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); garantire, ove necessario, "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- analisi del sistema autorizzativo;
- adozione del Codice Etico e di comportamento (di seguito "Codice Etico"), che preveda regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza con conseguente attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo stesso;
- definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, adozione, integrazione ed implementazione del Modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali, con relativo obbligo di aggiornamento periodico.

2.7 Mappa delle attività aziendali "sensibili"

Con riferimento al rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la prima finalità a cui deve rispondere il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è quella di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, una volta identificate le tipologie di reati astrattamente ipotizzabili nei processi aziendali.

Dall'analisi dei rischi aziendali condotta ai fini del d.lgs. 231/2001 sull'attività svolta da TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, è emerso che i processi sensibili della Succursale, attengono ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Unione Europea, agli abusi di mercato, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati di criminalità organizzata, reati societari, reati tributari ed ai reati Transnazionali.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare e suggerire le eventuali ulteriori attività a rischio che – secondo l'evoluzione legislativa o dell'attività della Succursale – potranno essere ricomprese nel novero dei Processi Sensibili.

In base a quanto previsto dal Decreto, sono state, in via preliminare, individuate le aree/processi aziendali nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

A tal fine è stata effettuata una mappatura delle aree/processi a rischio di reato attraverso l'esame organizzativo societario, mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili di direzione/funzione volte a rilevare.

In esito all'analisi effettuata, "*Mappa delle aree sensibili*", le categorie dei reati sono state suddivise in tre gruppi. Il primo gruppo fa riferimento ad un rischio alto di commissione e vengono ricompresi i seguenti reati:

- Reati contro la pubblica amministrazione e l'Unione Europea e il suo patrimonio;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Abusi di mercato;
- Reati societari;
- ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
- Induzioni a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- Reati tributari;
- Reati transnazionali.

Il secondo gruppo fa riferimento ad un rischio medio di commissione e vengono ricompresi i seguenti reati:

- Delitti Informatici;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore.

Per tutti gli altri reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01, ivi comprese le ultime tipologie relative ai reati introdotti dal D.Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" e dal disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il paesaggio e i beni culturali si ritiene l'assoluta marginalità del rischio. Ad ogni modo si rinvia alla Mappatura dei rischi, parte integrante del Modello, che fornisce una analisi più dettagliata delle aree sensibili a rischio reato di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH.

3. PRINCIPI ETICI

In via generale, i criteri metodologici fondamentali individuati dai documenti di riferimento per la predisposizione/ adeguamento dei modelli possono essere così sintetizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale si possono realizzare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi di cui al D.lgs. 231/2001;
- determinazione del rischio accettabile al fine di costruire un sistema di controllo preventivo. A tal fine è necessario valutare la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto dell'evento stesso. Si dà atto che la soglia concettuale di prevenzione, nei reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;
- realizzazione di un sistema di controllo per prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Tale processo necessita di una valutazione del sistema di controllo esistente e del suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente e ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

In particolare, si sottolinea che le componenti più rilevanti del sistema di controllo possono essere individuate nei seguenti elementi:

- codice etico;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- formazione del personale;
- sistema disciplinare.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- rilevazione e documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue (e come sarà meglio specificato successivamente nel paragrafo 7 della presente parte generale):
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di obblighi d'informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, intende definire, nell'ambito del Codice Etico, i principi etici e di comportamento cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto. Tali principi sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con i terzi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e collaboratori di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH a criteri di diligenza, competenza, professionalità, efficienza ed imparzialità.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico contestualmente adottato dalla Succursale, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.

A tal proposito è opportuno sottolineare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Succursale riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello, altresì, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della Succursale, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Per l’ipotesi che si verificano fatti integranti i reati previsti, il Decreto pone come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato ad un apposito organismo dell’Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

L’Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Casa Madre di Londra, contestualmente all’adozione del Modello.

4.1 Identificazione e composizione dell’Organismo di Vigilanza

Il Decreto n. 231/2001, all’art. 6 comma 1, lett. B, prevede che debba essere affidato ad un organismo della Succursale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato “Organismo di Vigilanza”, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché, di curarne l’aggiornamento. Può essere nominato un organo collegiale o a composizione monocratica.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, nonché dei requisiti che lo devono caratterizzare, si ritiene che l’organo più adatto a cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo in riferimento all’osservanza dell’applicazione del Modello sia un organo ad hoc, a composizione

plurisoggettiva, costituito da esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società, dotati di esperienza, capacità e probità, da individuarsi fra professionisti esterni. L'organo amministrativo può anche decidere di nominare un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.

Sul punto, occorre precisare che alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno sottolineato come *“la composizione dell’OdV, dovrebbe privilegiare tenendo conto della realtà aziendale, la nomina di un organo collegiale di tre componenti, di cui preferibilmente due esterni, esperti in diritto dell’impresa e del D.lgs. n. 231/01, in tecniche di rilevamento frodi, in procedure aziendali ed in organizzazione societaria. Il terzo può essere individuato in un soggetto interno, privo di compiti operativi, possibilmente esperto nelle procedure di controllo e con conoscenza della realtà aziendale e delle attività svolte”* (Cassazione Penale 2003, n. 2803).

Compito dell’Organismo di Vigilanza è di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. B del medesimo Decreto.

Più in particolare, le sue funzioni sono descritte nel successivo paragrafo 4.3 del presente Documento descrittivo del Modello.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’Organismo di Vigilanza come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia, libertà ed indipendenza.

Inoltre, il componente dell’Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo nonché tutte le prerogative necessarie allo svolgimento dell’attività di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed all’aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, all'Organismo di Vigilanza può essere attribuito un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto budget sarà di volta in volta aggiornato, a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare, a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, valuta periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all'Organo Amministrativo le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di svolgere nel migliore dei modi possibili i propri compiti nel rispetto e nell'osservanza di quanto dettato dalla normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo. In tale ambito, infatti, personale dedicato al controllo interno riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Il funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi sono disciplinati dal Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza.

4.2 Compensi

Il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre di Londra delibera, all'inizio dell'incarico, il compenso annuo spettante al membro o ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti o al componente dell'Organismo di Vigilanza compete, altresì, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico nonché di quelle generali a norma dei tariffari professionali.

4.3 Funzioni e poteri

Secondo quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza svolge la funzione di vigilare sulla:

- effettività del Modello: vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto nonché al Codice Etico;
- efficacia del Modello: verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi, ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale. A tal proposito, l'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'Organo dirigente per la sua efficacia, come meglio verrà illustrato nel Paragrafo relativo alle *"Modifiche ed integrazioni del Modello"*. E' opportuno sottolineare, invero, che all'Organismo di Vigilanza non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Succursale. La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo all'Organo dirigente.

Su piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito ed il potere di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o attività sensibili), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza, devono essere segnalate, da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio del reato. Tutte le comunicazioni devono avvenire in forma scritta, adottando gli appositi FLUSSI INFORMATIVI per l'Organismo di Vigilanza;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività

di controllo sono demandate alla responsabilità primaria dei responsabili delle singole funzioni aziendali e sono considerate parte integrante di ogni processo interno a TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH;

- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management;

- vigilare sugli aspetti dall'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Modello;
- vigilare sui rapporti con Consulenti e Partners;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente al Responsabile della Succursale e al Consiglio di Amministrazione della Casa Madre in merito all'attuazione delle politiche aziendali per il conseguimento del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei Modelli richiesti da Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve essere diretta in duplice direzione: qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standards* operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per concorrere questa "patologica" condizione.

Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- 1) sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
- 2) indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- 3) segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un suo adeguamento, rilevandosi una non idoneità allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà proprio

l'Organismo a doversi attivare per garantirne l'aggiornamento, secondo i tempi e forme da stabilirsi.

Perciò, l'Organismo di Vigilanza, deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

4.4 Reporting agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza risponde al Consiglio di Amministrazione della Casa Madre di Londra e al Responsabile della Succursale.

L'Organismo, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o se richiesto, riferisce all'Organo Amministrativo circa il funzionamento del Modello e l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di comunicare:

- all'inizio di ciascun anno, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli. Tale programma di attività rappresenta la base su cui determinare il budget delle risorse da riservare all'Organismo di Vigilanza per le attività da svolgere nel corso dell'esercizio;
- eventuali cambiamenti significativi apportati al piano;
- immediatamente eventuali problematiche e criticità scaturite nel corso dello svolgimento delle attività;
- relazionare, almeno su base annuale, in merito all'attuazione del Modello. In particolare, al termine di ciascun anno, l'Organismo di Vigilanza dovrà presentare all'Organo Amministrativo una dettagliata relazione inerente l'attività svolta nel corso dell'esercizio passato, le eventuali criticità riscontrate nella struttura, gli eventuali interventi correttivi suggeriti, lo stato di diffusione e di conoscenza del Modello nell'ambito della struttura aziendale e l'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive stanziare per lo svolgimento di specifiche attività, nonché le proposte

di modifica ed integrazione del Modello predisposte sulla base della evoluzione normativa e organizzativa della Succursale.

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere chiamato a relazionare periodicamente al Responsabile della Succursale in merito alla propria attività.

L'Organismo, infine, potrà richiedere di essere convocato per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

4.5 Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (i c.d. flussi informativi)

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, ai sensi del Decreto.

4.5.1 Prescrizioni generali

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello o al Codice Etico;
- b) ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- c) i Consulenti, collaboratori e Partners commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta per o nei confronti di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante i flussi informativi.

d) l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguiti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH o delle persone accusate in mala fede.

4.5.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate a seguito della violazione del Modello, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema delle deleghe.

Il Responsabile della Succursale e il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre di Londra, nei confronti dei quali membri sia stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio ovvero una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01, deve darne prontamente avviso all'Organismo di Vigilanza.

4.5.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi.

In ambito aziendale, come detto, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non conformi alle linee di condotta adottate da TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH;
- l'afflusso delle segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazione anonima qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per le segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede.

Infine, ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di vigilanza in un apposito database informatico e cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono messi a disposizione dei soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dello stesso. Quest'ultimo definisce, con apposita disposizione interna, criteri e condizioni di accesso al database.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (tramite indicazione di una posta riservata e indirizzata direttamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza ovvero tramite casella di posta elettronica dedicata); è facoltà dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare eventuali canali di comunicazione alternativi. Il Responsabile della Succursale valuterà l'opportunità di strutturare un sistema di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, identificando contestualmente i soggetti responsabili dell'invio di informazioni.

Le modalità, i contenuti e le tempistiche dei flussi informativi potranno essere regolati più in dettaglio da parte dello stesso Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di specifiche procedure.

4.6. Profili penali della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'Organismo e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sembra opportuno effettuare alcune considerazioni relative all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell'Ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'art. 40, co. 2, c.p. e, dunque, nel principio in base al quale *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. Pertanto, l'Organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati

commessi dall'Ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione del Modello organizzativo allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, c. 2, c.p., sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di Vigilanza sembra evincersi che ad esso siano attribuiti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento. L'attribuzione all'Organismo di compiti di impedimento dei reati non si concilia con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo non può neppure modificare, di propria iniziativa il Modello esistente, assolvendo, invece, un compito consultivo dell'organo dirigente cui compete il compito di modificare il Modello.

Peraltro, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la Polizia Giudiziaria. Va, infine, sottolineato che, neanche in capo ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di Vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità Giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, non è previsto l'obbligo di impedire la realizzazione dei suddetti reati.

5. WHISTLEBLOWING

5.1. La Legge 30 novembre 2017 n. 179 (*Whistleblowing*)

Con l'approvazione della legge sul *Whistleblowing*, il Legislatore ha dato il via libera ad una proposta che rafforza la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

Il testo che disciplina la segnalazione di violazioni sostituisce l'art. 54-*bis* del Testo Unico del Pubblico impiego prevedendo una protezione del dipendente pubblico che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l'altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Le segnalazioni in questione possono essere indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza oppure direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della natura della segnalazione.

Tra le peculiarità della nuova disciplina è stato confermato il divieto di rivelare l'identità del segnalante (*whistleblower*) il cui nome è protetto:

- in caso di processo penale, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto);
- in caso di processo contabile, dal divieto di rivelarne l'identità fino alla fine della fase istruttoria;
- in caso di processo amministrativo, dal divieto di rivelarne l'identità senza il suo consenso.

Qualora venga provato che il dipendente è stato licenziato per motivi legati ad una segnalazione da lui effettuata, quest'ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.

Il rischio di un uso distorto dello strumento del *whistleblowing* è stato mitigato dal legislatore con l'annullamento di qualsiasi tutela nel caso in cui il segnalante sia

condannato, anche in primo grado, in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati simili commessi mediante la segnalazione ovvero qualora venga accertata la sua responsabilità civile per colpa o dolo grave.

L'articolo 2 della legge n.179 del 30 novembre 2017 ha modificato l'articolo 6 del d.lgs. 231/01 attraverso l'inserimento di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2- quater). In virtù di tale riforma, il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 dovrà adesso infatti prevedere:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Il Modello dovrà tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni;
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di *whistleblowing*;
- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

La Succursale dovrà prevedere un organo preposto al recepimento delle segnalazioni che potrà essere individuato nell'Organismo di Vigilanza, in quanto si tratta di un soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle altre funzioni di controllo della Società.

Nello specifico, l'organo preposto:

- recepisce le segnalazioni di illeciti ed irregolarità;
- verifica la fondatezza della segnalazione attraverso le attività di verifica che ritiene più idonee;
- comunica gli esiti della verifica delle segnalazioni all'AD e al CDA.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'Unione Europea di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «*in ragione del rapporto di lavoro*» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione

o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili e necessari ad accertare la fondatezza dei fatti esposti onde consentire le necessarie verifiche.

In particolare, si rende a disposizione sul sito internet della Succursale il Modulo Segnalazioni Violazioni che dovrà essere puntualmente compilato o contenere:

- generalità del segnalante (*Whistleblower*);
- indicazione della funzione o posizione ricoperta nell'ambito dell'ufficio del segnalante;
- se conosciuti, luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi segnalati;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione, se conosciuta, a quale violazione attiene la segnalazione (Regolamenti, Procedure interne, Leggi, Modello Organizzativo 231/01 ect);
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- l'indicazione se i fatti segnalati sono stati già segnalati all'Autorità Giudiziaria;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In calce deve essere apposta la firma del segnalante con indicazione di luogo e data.

L'Organo preposto prenderà in considerazione e analizzerà anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di

particolari e soprattutto siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

In particolare, verificherà:

- la serietà e fondatezza della questione sollevata;
- la sua credibilità;
- la probabilità che il fatto sia confermato da fonti attendibili.

La segnalazione deve essere indirizzata all' Organismo di Vigilanza della Succursale; tale documentazione sarà archiviata in modo riservato.

La segnalazione effettuata tramite la compilazione del Modulo può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato; in tal caso l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall' Organismo di Vigilanza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui è la legge a richiedere che sia resa nota l'identità della parte attrice;
- a mezzo del servizio postale o pec o con consegna a mano alla Reception della Succursale in busta chiusa, indirizzata all'Organismo di Vigilanza, recante all'esterno la dicitura "riservata/personale".

6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso tutto il personale di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH è gestita dalla competente funzione aziendale e dovrà coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la formazione del personale è considerata *condicio sine qua non* per un'efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatoria partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Tale attività di formazione sarà articolata sui seguenti livelli:

1. personale direttivo con funzioni di rappresentanza della Succursale: seminario iniziale di illustrazione della normativa, del Codice Etico, dei contenuti del Modello e della sua funzione, disponibilità costante del Modello e del Codice Etico per rapida consultazione in caso di necessità o dubbi;

2. altro personale: informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti; seminario iniziale di illustrazione della normativa, del Codice Etico, dei contenuti del Modello e della sua funzione.

La diffusione del Modello e l'informazione al personale in merito al contenuto del Decreto ed agli obblighi derivanti dalla sua attuazione vengono costantemente realizzate attraverso vari strumenti a disposizione della Succursale.

In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione consistono in una specifica informativa all'atto di assunzione ed in ulteriori attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri, circolari informative ed e-mail di aggiornamento.

Sotto questo ultimo profilo, sarà cura della Succursale predisporre programmi di formazione adeguati all'utenza cui sono destinati e ai rischi connessi all'esercizio di ciascuna attività.

A tal proposito l'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

I responsabili delle aree a rischio hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione e sono tenuti a fornire adeguate indicazioni qualora ravvisino l'opportunità di procedere al loro aggiornamento, in considerazione di necessità operative insorte nel corso del tempo.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura della Succursale predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento

previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

6.2. Informativa a collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Sono fornite a soggetti esterni alla Succursale, come agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc., da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e procedure adottate da TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH nell'ambito del Modello ed in applicazione del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa da parte dei destinatari delle regole previste dal Modello, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le disposizioni contenute nel Modello sono assunte al fine di garantire il miglior rispetto del precetto normativo. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni dovrà prescindere dalla rilevanza penale della condotta e, laddove il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto, dovrà prescindere, altresì, dall'avvio di un eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria. L'applicazione delle sanzioni potrà, dunque, avere luogo anche se i destinatari abbiano posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzi un reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

Quanto alle sanzioni per le violazioni del Modello commesse in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applicherà, altresì, il sistema disciplinare previsto dalla normativa vigente nella predetta specifica materia, con riferimento sia al personale dirigente sia ai dipendenti.

L' idoneità del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni irrogate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nell'eventualità di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta: "dolo" o "colpa";
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata, a propria volta, sulla base delle seguenti circostanze:

1. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
2. la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
3. l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'Ente e per i dipendenti;
4. la prevedibilità delle conseguenze;

5. le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e delle recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

7.3 Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al Modello i dipendenti, coloro che occupano posizioni apicali ed i collaboratori e/o consulenti esterni, nonché, tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente, nell'ambito dei rapporti stessi. Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del Modello.

In particolare, sarà compito della competente Funzione aziendale, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla sua comunicazione.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, questi ultimi sono sottoposti, si ribadisce, sia alle sanzioni disciplinari definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a quelle contemplate dal sistema sanzionatorio previsto dal Modello.

7.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti costituisce un illecito disciplinare.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento, valutabile in relazione al rischio cui TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH risulta esposta e, da ultima, alle particolari circostanze in cui si è realizzato il comportamento in violazione del Modello.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*") e dalla contrattazione collettiva del settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma d'esercizio di tale potere. Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed, in particolare, all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Specificamente, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento ed informazione;
- le sanzioni non possono comportare mutamenti del rapporto di lavoro e devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore di retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;

- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito.

A seguito della conoscenza dell'avvenuta violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che, ad esempio, non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare verso dipendenti o dirigenti, ovvero irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

7.4.1 Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera B e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001, le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito del Modello nonché del Codice Etico;
2. mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. omessa sorveglianza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

L'elenco delle fattispecie sopra illustrato è a titolo esemplificativo e non tassativo.

7.4.2 Sanzioni

Le sanzioni disciplinari irrogabili in caso di inosservanza delle regole del Modello sono in ordine di gravità:

1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
3. la multa non superiore a quattro ore della normale retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5. il licenziamento con preavviso;
6. il licenziamento senza preavviso.

1) Il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello e/o dal Codice Etico ovvero di errori procedurali dovuti a negligenza;

2) Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 1, ovvero laddove si tenga, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

3) Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

4) Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle

procedure del Modello, tali da provocare danni alla Succursale e da esporre la medesima a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa;

5) Il licenziamento con preavviso si applica in casi di adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;

6) Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento di attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- violazione dei Principi e delle Procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

7.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di coloro che occupano posizioni apicali nell'organigramma di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH

Con riferimento ai vertici aziendali si osserva quanto segue.

L'organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, nell'ambito di quelle previste

dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Succursale di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie. Le sanzioni in oggetto potranno essere applicate nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o del Codice Etico nonché delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione di casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organo Amministrativo;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco dalla fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

7.6 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Consulenti, Fornitori Collaboratori e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, Fornitori Collaboratori e Partner o da altri terzi collegati alla Succursale TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH, da un rapporto contrattuale di lavoro non dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà

determinare l'applicazione delle misure previste dalle specifiche clausole contrattuali quali penali, diritto di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Succursale, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, come applicazione altresì in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della stessa.

A tal fine si prevede l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato e dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alle clausole.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali che i Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner della TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH sono tenuti a rispettare, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al Responsabile di ogni singolo Processo Funzionale a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole della Succursale.

8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

8.1 Approvazione ed adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. A) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo amministrativo.

E', pertanto, rimesso al Responsabile della Succursale di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello di organizzazione gestione e controllo.

8.2 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che, si ribadisce, costituisce “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), sono rimesse alla competenza del Responsabile della Succursale di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH che si può avvalere di consulenti specializzati in ambito 231/2001.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- aggiornamenti dei reati presupposto (Parte Generale);
- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell’Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza con composizione diversa da quella prevista;
- aggiornamento del presente documento a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

E’, pertanto, riconosciuta la possibilità al Responsabile della Succursale di apportare modifiche o integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del documento..

8.3 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli nell’ambito di aree ed attività “sensibili”

E’ compito del Responsabile della Succursale provvedere all’attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi fondamentali dello stesso (come riportati nel paragrafo precedente 2.5 “Elementi costitutivi del Modello”). Per l’individuazione

di tali azioni, il Responsabile della Succursale si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza, come meglio precisato al precedente punto 7 "Organismo di Vigilanza".

Il Responsabile della Succursale deve, altresì, garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita:

- dai Responsabili delle varie strutture organizzative (direzione, funzioni, unità organizzative) di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili.

8.4 Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali

Sono previste in particolare due tipi di verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza:

- verifiche sugli atti: periodicamente si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi di TENDERCAPITAL ITALIAN BRANCH in aree di attività sensibili;
- verifiche delle Procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dallo stesso. A tal proposito, sull'esito delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza relazionerà secondo quanto previsto al paragrafo "*Reporting agli organi societari*".

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo dirigente la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.